

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2006**

**Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri**

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 maggio 2006, n. 111)



*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

[...]

**DECRETA**

[...]

**Art. 2**

1. In relazione a quanto previsto all'art. 1, e per i motivi riportati in premessa, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2005, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:  
«2. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di sette servizi.»;
- b) all'art. 18- bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
«3. Il dipartimento si articola in non più di quattro uffici ed in non più di nove servizi.»;
- c) all'art. 21, il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:  
«Il dipartimento si articola in non più di sei uffici e non più di ventitre servizi»;
- d) all'art. 21, il secondo periodo del comma 3, è sostituito dal seguente:  
«L'ufficio si articola in due ulteriori servizi.»;
- e) all'art. 23, il comma 2 è sostituito dal seguente:  
«2. Il dipartimento si articola in non più di un ufficio e non più di due servizi»;
- f) all'art. 33, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
«3. Il dipartimento di articola in non più di tre uffici e non più di cinque servizi»;
- g) all'art. 35, il comma 2 è sostituito dal seguente:  
«2. L'Ufficio si articola in non più di due uffici e non più di dieci servizi».

[...]